

SALDO IMU 2020

Il **16 dicembre 2020** scade il saldo IMU 2020. Il versamento si riferisce alla nuova IMU entrata in vigore il **1° gennaio** di quest'anno ed introdotta con la manovra di bilancio 2020. Il tributo, accorpa la vecchia IMU e la TASI e la disciplina ricalca sostanzialmente quella della vecchia IMU.

Saldo o conguaglio IMU 2020: come procedere per il calcolo

Per il **saldo di dicembre**, occorrerà liquidare l'importo dovuto calcolando l'IMU con le **aliquote 2020** deliberate dal comune di cui alla delibera di **Consiglio Comunale n. 19 del 29/09/2020**, come di seguito riportate al netto di quanto già versato in acconto.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,45 %	€ 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case Popolari (IACP) o Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità dell'Istituto autonomo per le case popolari (ALER).	0,46%	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,10%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,00%	
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, (ad eccezione dei fabbricati rurali).	0,81%	
Altri fabbricati appartenenti alle categorie catastali B, C1, C3, C4 e C5.	0,86%	
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti di categoria A, C/2, C/6, C/7 diversi dall'abitazione principale e dalla pertinenza.	1,01%	
Unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.	1,01% riduzione al 50% della base imponibile	
Terreni agricoli.	0,86%	
Aree fabbricabili.	0,86%	

Per quanto concerne i **valori venali in comune commercio aree fabbricabili** ai fini tributari per l'anno 2020 è consultabile la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 19/12/2019.

In sede di saldo, occorre comunque tener conto oltre che dei classici casi di **esenzione dal tributo** (abitazione principale e pertinenze, terreni agricoli, ecc.) anche della cancellazione del saldo IMU 2020 disposta dagli ultimi decreti emanati dal Governo per alcune categorie di contribuenti a fronte delle **misure restrittive** adottate per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19 che sta interessando l'Italia.

Cancellazione della seconda rata per coronavirus

I provvedimenti economici approvati dal governo negli ultimi mesi per l'emergenza coronavirus hanno comportato la cancellazione dell'IMU per diverse categorie di immobili.

- **Il decreto agosto - D.L. 14.08.2020 N. 104**
- **Il decreto Ristori - D.L. 28.10.2020 N. 137**
- **Il decreto Ristori bis - D.L. 09.11.2020 N. 149**